

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ESPERIENZE A CONFRONTO 2013

BOLOGNA, 12 GIUGNO 2013
L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ

. . .
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

LA GESTIONE DELL'ALBO: I REQUISITI OGGI PER L'ISCRIZIONE. IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ

. . .
Legge n. 247 del 31 dicembre 2013

Art. 2 (Disciplina della professione di avvocato)

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'**esame di Stato** di cui all'articolo 46, ovvero l'**esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato** prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere altresì iscritti:

a) coloro che hanno svolto *[è caduto il limite "per cinque anni almeno" che era previsto dall'art. 16 del r.d.l. n. 1578/1933]* le funzioni di **magistrato ordinario** *[non i Giudici di Pace: cfr. sent. n. 8737/2008 delle S.U. Cassazione]*, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel **provvedimento disciplinare** della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi *[nuovo requisito aggiuntivo]*. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari *[era: "avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato le loro funzioni"]* nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni *[era: "tre"]* antecedenti alla cessazione;

b) i **professori universitari di ruolo** *[era: "coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma"]*, dopo cinque *[era: "sei"]* anni di insegnamento di materie giuridiche *[era: "materia attinente all'esercizio professionale"]*.

Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

[C.N.F.] Norma di immediata applicazione.

In relazione al co. 3 lett. b), per *professori universitari* devono intendersi i professori ordinari e associati e non anche, ad esempio, i professori *a contratto* e quelli *aggregati*.

Art. 7 (Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale *[è caduto il requisito alternativo della residenza]*, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da **attestazione scritta** da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, **che** ne rilascia apposita **attestazione**. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'**ultimo domicilio comunicato**.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti **pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni** *[è l'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito dall'art. 5 co. 3 del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Il termine di scadenza per l'invio dell'elenco era l'8 giugno 2013]*, **gli indirizzi di posta elettronica** comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari *[Altra e diversa comunicazione dell'elenco è quella da effettuare al C.N.F. e al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 4 co. 3 della legge n. 24 del 22 febbraio 2010 ("Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"), che ha introdotto l'obbligo di aggiungere nell'Albo l'indirizzo di PEC degli iscritti e che prevede: "Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio Nazionale Forense e al Ministero della Giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"]*.
3. L'avvocato che stabilisca **uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale** ne dà immediata comunicazione scritta **sia** all'ordine di iscrizione, **sia** all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.
4. Presso ogni ordine è tenuto un **elenco degli avvocati iscritti in altri albi** che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.
5. Gli **avvocati italiani**, che esercitano la professione **all'estero** e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce **illecito disciplinare**.

[\[C.N.F.\] Norma di immediata applicazione.](#)

Art. 15 (Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
 - a) l'**albo ordinario** degli **esercenti** la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
 - b) gli **elenchi speciali** degli avvocati **dipendenti** da enti pubblici *[era: "avvocati degli uffici legali presso gli enti pubblici"]*;
 - c) gli **elenchi degli avvocati specialisti** *[nuovo]*;

- d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
- e) l'elenco degli avvocati **sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa**, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati **cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo**, continuativo, abituale e prevalente della professione **[nuovo]**;
- f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la **radiazione [nuovo]**;
- g) il **registro** dei praticanti;
- h) l'**elenco** dei praticanti abilitati al patrocinio **sostitutivo, allegato** al registro di cui alla lettera g);
- i) la **sezione** speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, che abbiano **la residenza o il domicilio** professionale nel circondario;
- l) l'elenco delle **associazioni** e delle **società** comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, **anche se non avvocati [nuovo]**;
- m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 **[nuovo]**;
- n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un **regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il C.N.F.**

3. L'albo, gli elenchi ed i registri **sono a disposizione del pubblico** e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono **pubblicati a stampa** ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al C.N.F., agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. **Entro il mese di marzo** di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al C.N.F. gli albi e gli elenchi di cui è custode, **aggiornati al 31 dicembre** dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il C.N.F. redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'**elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre** dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal C.N.F.

[C.N.F.] Il comma 3 è di immediata applicazione. L'applicazione di tutti gli altri è subordinata:

- all'emanazione del regolamento ministeriale, sentito il C.N.F. (co. 2);
- alla determinazione da parte del C.N.F. delle modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi (co. 4, 5 e 6).

Resta ferma pertanto, fino ad allora, l'attuale normativa in materia di albi, elenchi e registri.

Si evidenzia che è scomparso l'obbligo di annotare nell'albo i precedenti (sanzioni) disciplinari; è stato introdotto l'obbligo (art. 20 co. 3), invece, di annotare la sospensione di natura *amministrativa* (art. 20 co. 1) e di quella *volontaria* (art. 20 co. 2).

Resta fermo l'obbligo di trasmissione per via telematica con la cadenza di cui all'art 4 comma 3 bis, della legge 22 febbraio 2010, n. 24 (di conversione del decreto legge n. 193/2009, recante "Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia") trattandosi di legge speciale riguardante il processo.

Art. 17 (Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono **requisiti** per l'iscrizione all'albo:

- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

- b) avere superato l'esame di abilitazione *[ma vedi art. 2 per professori e magistrati]*;
- c) avere il **domicilio** professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- d) godere del **pieno esercizio dei diritti civili** *[il COA di Bologna non ha riconosciuto tale requisito in caso di avvocati beneficiari di amministrazione di sostegno]*;
- e) non trovarsi in una delle condizioni di **incompatibilità** di cui all'articolo 18;
- f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale *[associazione di tipo mafioso e sequestro di persona]* e per quelli previsti dagli articoli 372 *[falsa testimonianza]*, 373 *[falsa perizia]*, 374 *[frode processuale]*, 374-bis *[false dichiarazioni all'autorità giudiziaria]*, 377 *[subornazione]*, 377-bis *[induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria]*, 380 *[patrocinio o consulenza infedele]* e 381 *[altre infedeltà del patrocinatore]* del codice penale *[era: "non avere riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che ... darebbero luogo alla radiazione dall'albo" e "non avere svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione"]*;
- h) essere di **condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense** *[era: "specchiatissima e illibata"]*.

2. L'iscrizione all'albo per gli **stranieri privi** della cittadinanza italiana o **della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea** è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;
- b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del C.N.F. di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei **praticanti** occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente **intende stabilire il proprio domicilio professionale** e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di **trenta giorni** *[era: "due mesi"]* dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al C.N.F. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al C.N.F., che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del C.N.F. è immediatamente esecutivo.

8. Gli **iscritti** ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine *[già detto, per gli avvocati, all'art. 7 n. 1, con previsione di illecito disciplinare per gli avvocati che non vi provvedano]*.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei **requisiti** indicati nel presente articolo;

b) **quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;**

c) quando viene accertata la mancanza del **requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21** *[anche se il C.N.F. non lo specifica, anche questa pare essere previsione non ancora in vigore, essendo stato dichiarato di non immediata applicazione l'art. 21: vedi infra];*

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia **cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente**, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La **cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo** è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) *se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione [previsione non ancora in vigore];*

b) **dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica**, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, **prima di deliberare la cancellazione**, con lettera **raccomandata con avviso di ricevimento** invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni *[era: "non minore di dieci giorni"]* dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto **può** chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al C.N.F. nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al C.N.F. ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il C.N.F. può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, **il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al C.N.F. e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.**

[C.N.F.] Norma di immediata applicazione, salvo il co. 10 lett. a), per il quale è necessaria l'emanazione del regolamento ministeriale previsto dall'art. 41 co. 13 lett. b).

Nella domanda di iscrizione all'Albo l'istante, oltre ad avere i requisiti fissati dalla norma, dovrà indicare i propri codice fiscale e PEC (che vanno comunicati ai sensi dell'art. 16 comma 7 del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009). La residenza, l'e-mail, il telefono, il fax e la partita i.v.a. sono tutti dati formalmente non obbligatori, ai fini dell'iscrizione nell'Albo.

È caduta la previsione dell'obbligo di notifica della delibera di iscrizione al Procuratore della Repubblica e la facoltà di questi di proporre ricorso al C.N.F. (con effetto sospensivo).

Art. 18 (Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di **lavoro autonomo** svolta **continuativamente o professionalmente** [requisiti nuovi], escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale [era solo: "scientifico e letterario"], e con l'esercizio dell'attività di **notaio**. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili, nell'elenco dei **pubblicisti** [id est: rimane incompatibile con l'attività di giornalista] e nel registro dei **revisori contabili** o nell'albo dei **consulenti del lavoro** [è nuova la previsione, in positivo, di compatibilità con l'attività di commercialista, revisore dei conti e consulente del lavoro];

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di **impresa commerciale** [era: "esercizio del commercio"] svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui [cioè, quale preposto con mandato institorio ex art. 2203 c.c. o con procura generale ex art. 2209 c.c.]. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle **procedure concorsuali** o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di **socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone**, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di **amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione**. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, **personali o familiari**, nonché per gli **enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico**;

d) con qualsiasi attività di **lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato** [ad esempio: giuristi d'impresa e avvocati part-time].

[C.N.F.] Norma di immediata applicazione.

Si evidenzia la novità per cui è consentita l'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, amministratore di società di persone, amministratore unico, consigliere delegato e presidente del CdA di società di capitali qualora l'oggetto dell'attività sia limitato esclusivamente

all'amministrazione di beni personali o familiari, nonché per enti, consorzi pubblici e società a capitale interamente pubblico.

[SCARSELLI] *“Poiché difficilmente una attività di lavoro autonomo non rientrerà nelle categorie di attività a carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, di fatto mi sembra che l'attività forense, se si esclude quella notarile, sia molto spesso compatibile con altra attività di lavoro autonomo”*.

È caduta la previsione di incompatibilità con le “qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, ... di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali” e con “qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, ... del Gran Magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni”.

Non sussiste incompatibilità con l'attività di amministratore di condominio, come affermato dalla Commissione consultiva del C.N.F. (rel. Perfetti) nella seduta del 20 febbraio 2013.

Altre eccezioni: art. 19 co.1 (docenti), art. 19 co. 2 (professori e ricercatori a tempo pieno) e art. 23 (avvocati degli uffici legali di enti pubblici “ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta. ... Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato”).

Art. 19 (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o **private parificate** *[supera l'orientamento restrittivo del C.N.F. che escludeva l'applicazione analogica alle scuole non statali: cfr. infra]* e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno *[non i professori a contratto: cfr. infra]* possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23 *[cioè, la “trattazione degli affari legali dell'ente stesso”]*.

[C.N.F.] Norma di immediata applicazione.

Dalla sua disciplina sono esclusi gli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della legge (art. 65 co. 3).

Con l'espressione “docenti” di cui al co. 2 si intendono i professori ordinari ed associati di ruolo.

[Parere del C.N.F. n. 6 del 26 febbraio 2009] *“Viene in rilievo l'art. 3, comma 4, lett. a) del r.d.l. n. 27 novembre 1933 n. 1578 che prevede, in deroga al generale principio fissato dal comma 2 in tema di incompatibilità dell'esercizio della professione con l'assunzione di qualsiasi impiego, la compatibilità dell'esercizio della professione forense con l'assunzione dell'impiego di insegnante*

*presso 'istituti secondari dello Stato'. Le disposizioni dell'art. 3 r.d.l. n. 1578/1933 recanti previsione di deroghe al principio generale dell'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con l'assunzione di qualsiasi impiego sono norme di carattere eccezionale, non passibili, a mente dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, di interpretazione e di applicazione analogica (in terminis, tra le tante: Cass., sez. un., 26 novembre 1996 n. 10490). Il comma quarto, lett. a) di detto articolo statuendo che, in deroga al principio generale accennato, l'esercizio della professione forense è compatibile con l'assunzione dell'impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, pone, perciò, una norma di carattere eccezionale non passibile di interpretazione ed applicazione analogica e, quindi, **non estensibile al diverso caso di docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, diversi dallo Stato**. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5288/1998), adesivamente a quanto ritenuto in precedenza da questo Consiglio Nazionale Forense che, poi, ha mantenuto fermo il principio (cfr., da ultimo: C.N.F., 10 novembre 2005 n. 137 e 16 luglio 2008 n. 70). Trattandosi nel caso su cui verte il quesito di dipendente comunale, deve ritenersi sussistente l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense".*

[Parere del C.N.F. n. 20 del 27 aprile 2005] *"Va premesso che il titolo di professore universitario suppone l'inquadramento dell'interessato nei ruoli dei professori di università conseguibile solo dopo il superamento delle prove concorsuali previste dalla legge. ... Ciò posto, il cd. **professore a contratto** non appartiene al ruolo dei professori universitari ma è parte di un contratto di prestazione d'opera intellettuale nel quale quest'ultima risulta limitata nel tempo; dal che deriva che l'interessato svolge, in questo caso, funzioni didattiche a termine (normalmente non eccedenti l'anno), senza che esse siano conseguenza dell'inserimento in ruolo. Una dicitura che non accompagnasse all'ostensione della qualifica di professore le caratteristiche del rapporto cui consegue l'assunzione del titolo suddetto, sarebbe informazione non rispondente al canone di verità e comunque non sarebbe completa. Da ciò potrebbe derivare un sicuro effetto distorsivo d'ordine informativo essendo i terzi autorizzati a ritenere che il titolo di professore, senz'altra limitazione, stia a significare che l'interessato rivesta la qualifica di professore universitario di ruolo. ... "*

[CASSAZIONE, S.U., n. 22623/2010]: *L'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell'attività di **docente della scuola elementare statale** con l'esercizio della professione forense e ne consente l'iscrivibilità all'albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti.*

Art. 20 (Sospensione dall'esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale **durante il periodo della carica**: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale *[manca l'indicazione di alcun presupposto o limite temporale: nel d.d.l. si faceva riferimento a "giustificati motivi, pubblici o privati"; è dunque facoltà potestativa non soggetta ad alcun sindacato da parte del Consiglio]*.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

[C.N.F.] Norma di immediata applicazione.

Delibera standard adottata dal COA di Bologna su richieste di sospensione volontaria:

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta pervenuta in data 6 maggio 2013 dall'Avv. * di sospensione volontaria dall'esercizio professionale, ai sensi dell'art. 20 n. 2 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

All'esito del riferimento,

il Consiglio

- rilevato che la sospensione volontaria dall'esercizio professionale, come introdotta dall'art. 20 n. 2 della legge n. 247/2012, non comporta anche la sospensione dall'iscrizione all'Albo, che rimane dunque confermata, con semplice annotazione della disposta sospensione volontaria dall'esercizio della professione;
- considerato pertanto che la annotata sospensione volontaria dall'esercizio professionale non comporta il venire meno – fra gli altri – degli obblighi dell'iscritto di versare al Consiglio dell'Ordine il contributo annuale di iscrizione, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'iscrizione all'Albo e di assolvere regolarmente gli obblighi di formazione continua (che discendono, come chiarito nel Regolamento per la formazione professionale continua del C.N.F., non già dall'esercizio della professione bensì dalla mera iscrizione all'Albo);
- osservato inoltre che l'annotazione della sospensione volontaria non limita in alcun modo la potestà disciplinare del Consiglio dell'Ordine nei confronti dell'iscritto, né sospende la trattazione dei fascicoli e dei procedimenti disciplinari eventualmente pendenti a carico dell'iscritto;

P.Q.M.

delibera di annotare nell'Albo la sospensione volontaria dall'esercizio della professione, dalla data odierna, dell'Avv. *, ai sensi dell'art. 20 n. 2 della legge n. 247/2012.

Si comunichi.

Art. 21 (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità [era: "al principio di ogni anno"], il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al C.N.F..

4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il C.N.F. nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle

spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal C.N.F.. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.

7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

[C.N.F.] Norma di non immediata applicazione, subordinata all'emanazione del regolamento ministeriale (co. 1 – 7), da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

Anche l'applicabilità dei commi 8, 9 e 10 è subordinata al regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

L'obbligatorietà della iscrizione alla Cassa è stata introdotta dalla Camera, rispetto al testo che era stato licenziato dal Senato.